



Alessandro FRANCO

(Esente dal pagamento dell'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'articolo 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. 117/2017).

Repertorio n. 17419

Raccolta n. 14841

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI DEL SANGUE E DEL PLASMA -

VALLI DELL'AVISIO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

REPUBBLICA ITALIANA

DATA

- diciannove dicembre duemilaventidue -

-- 19/12/2022 --

ORE: alle ore 18,00 (diciotto).

LUOGO - in Predazzo (TN), alla Via G. Marconi, presso una sala dell'associazione, perchè richiesto.

NOTAIO ROGANTE

Io sottoscritto **Alessandro FRANCO** di Alfonsino, Notaio in San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), con studio ivi in frazione Vigo, alla Strada Neva n. 18, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trento e Rovereto,

CONSTO CHE

SI E' RIUNITA

- in prima convocazione, l'Assemblea Generale Straordinaria degli associati dell'Associazione di volontariato così individuata:

"ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI DEL SANGUE E DEL PLASMA -

VALLI DELL'AVISIO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", in acro-

nimo "A.D.V.S.P.", associazione costituita in Italia, con sede in Cavalese (TN), alla Via F.lli Bronzetti n. 25, codice fiscale 91013300222, avente durata illimitata, iscritta in data primo luglio 2015 al Registro delle Persone Giuridiche presso il Commissariato del Governo di Trento al numero di ordine 100,

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Letture e delibere inerenti alle variazioni statutarie;
2. Varie ed eventuali.

E' PRESENTE

* il Presidente **Clerio BERTOLUZZA**, nato a Trento il 31 ottobre 1962, residente in Tesero (TN), alla Via Arestiezza n. 8 codice fiscale dichiarato: BRT CLR 62R31 L378W, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione.

IDENTITA' - Io Notaio sono certo dell'identità personale e dei poteri del costituito, che dichiara di essere cittadino italiano.

VERBALE

Il comparente mi richiede di redigere il presente verbale.

Io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, dò atto di quanto segue:

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Registrato a Trento

il 21/12/2022

al n. 32970 Serie 1T

Euro 0,00

Assume la Presidenza dell'Assemblea Generale il Presidente **Clerio BERTOLUZZA**, a norma del vigente Statuto sociale, il quale

RILEVA

- che l'Assemblea Generale è stata regolarmente convocata dal Presidente mediante avviso scritto inviato a mezzo e-mail ai soci in data 12 dicembre 2022, e pertanto nei termini e modi previsti ai sensi di Legge e dello Statuto vigente:

*** in prima convocazione** per questo giorno, ora e luogo;

ACCERTA

- che sono presenti in proprio gli enti associati nelle persone dei delegati, come meglio generalizzati nel **Foglio Presenze** redatto dal Presidente che, sottoscritto dal costituito e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;

DICHIARA

regolarmente costituita l'Assemblea Generale Straordinaria dell'Associazione **"ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI DEL SANGUE E DEL PLASMA - VALLI DELL'AVISIO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"** ed atta a deliberare sul prescritto ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Aprè la discussione il Presidente il quale illustra i punti all'ordine del giorno, e, con riferimento al **primo punto (variazioni statutarie)**, invita l'assemblea ad approvare la modifica del testo dello Statuto, per adeguarlo alla normativa attualmente vigente ed in particolare al "Codice del Terzo settore".

Lo stesso Presidente illustra, dunque, le principali modifiche allo statuto richieste dall'Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo Settore al fine di renderlo conforme a quanto previsto dalla normativa del Terzo Settore, chiedendo l'approvazione del nuovo testo dello statuto agli stessi associati.

Inoltre, espone la necessità di produrre l'**attestazione del patrimonio minimo** ai fini e per gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 22 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e della relativa normativa vigente, ed all'uopo presenta all'assemblea la relativa perizia di stima giurata redatta dal dott. **Cristian LARGER**, nato a Cantù (CO) l'11 aprile 1975, residente in Cavalese (TN), alla Via Abele Antoniazzi n. 6, codice fiscale: LRG CST 75D11 B639J, con studio in Cavalese (TN), alla Piazza Scopoli n. 9, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento al n. 577 - A e al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia, giusta verbale asseverato innanzi al Notaio rogante, numero di repertorio immediatamente antecedente al presente, che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"** per formarne parte integrante e so-

stanziale.

Passando poi all'**ultimo punto all'ordine del giorno (varie ed eventuali)**, il Presidente suggerisce che gli venga conferita la delega per apportare allo statuto le eventuali integrazioni e correzioni formali richieste dalle competenti autorità. Si propone poi che all'organo amministrativo venga conferito mandato a dare esecuzione a quanto verrà deliberato.

Il Presidente invita i presenti ad intervenire.

A questo punto, poichè nessun'altro dei presenti ha chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e mette ai voti il seguente testo di delibera:

"L'assemblea straordinaria dell'"ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI DEL SANGUE E DEL PLASMA - VALLI DELL'AVISIO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

prendendo atto e confermando ad ogni effetto di legge la sopra citata perizia di stima giurata,

DELIBERA

I

- di approvare il nuovo testo di Statuto, come di seguito allegato nella sua versione aggiornata;

II

- di conferire mandato al Presidente, affinché dia esecuzione al deliberato assembleare, anche apportando le eventuali modifiche allo Statuto che dovessero rendersi necessarie.

APPROVAZIONE

Tale testo di delibera viene approvato come segue.

ACCERTAMENTO DEI RISULTATI

Il presidente si accerta che il voto è stato espresso in modo palese a mezzo di alzata di mano con i seguenti risultati:

- favorevoli: tutti;
- astenuti: nessuno;
- dissenzienti: nessuno.

PROCLAMAZIONE

Il Presidente proclama i risultati delle votazioni e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18,30 (diciotto e trenta).

STATUTO

Si allega sotto la lettera **"C"** lo Statuto, nella sua versione aggiornata per effetto delle modifiche adottate, redatto sotto la guida di me Notaio, previa sottoscrizione della parte e di me Notaio.

VERBALE

Scritto parte a mano da me Notaio e parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia su quattro pagine sin qui di un foglio di cui ho dato lettura, unitamente agli allegati, alla parte che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore 18,40 (diciotto e quaranta).

Firmato in calce e marginalmente: Clerio Bertoluzza; Alessandro Franco. Impronta sigillo.

Allegato A al n. 17419 di Rep.
al n. 14841 di Roc del 19.12.2022

	Comunale	Cognome	Nome	Nato a	Data a	Residenza	Via
1	Anterivo	Lorenz	Erler	Cavalese	04/09/1971	Anterivo	Via Guggal n° 7
2	Alta Val di Fassa	Detomas	Andrea	Cavalese	25/03/1986	Mazzin di Fassa	Strèda de Pian de Ja
3	Alta Val di Fassa	Felicetti	Romina	Cavalese	26/12/1986	San Giovanni di F.	Strada do Ruf de Ru
4	Alta Val di Fassa	Bravi	Barbara	Bolzano	30/10/1974	Campitello di Fassa	Strèda de Col da Fa
5	Capriana	Più	Silvio	Bonarcado (OR)	10/12/1963	Capriana	Via Miravalli n° 2
6	Carano	Delvai	Mario	Carano	19/06/1949	Ville di Fiemme	Via Federico Tomm
7	Castello - Molina	Unico	Luigi	Cerignola (FG)	19/09/1988	Ville di Fiemme	Via Val dell'osta n°
8	Cavalese	Giacomuzzi	Gianni	Tesero	12/12/1952	Cavalese	Vicolo Don Longo r
9	Cavalese	Largher	Cristian	Cantù (CO)	11/04/1975	Cavalese	Via Antoniazzi n° 6
10	Cavalese	Molinari	Maria Teresa	Cavalese	20/03/1986	Cavalese	Via Cavazzal n° 20
11	Cavalese	Simonazzi	Fabio	Cavalese	26/01/1971	Cavalese	Via Marco n° 32
12	Daiano	Ceol	Dino	Tesero	07/04/1954	Daiano	Via San Tommaso r
13	Moena	Vadagnini	Ilaria	Moena	19/11/1960	Moena	Strada de Even n° 3
14	Moena	Ganz	Fabio	Arco	02/07/1967	Moena	Strada de Peccè n° 2
15	Moena	Pellegrin	Gianluigi	Moena	21/09/1953	Moena	Cianton Tibaut n° 2
16	Panchià	Aquila	Roberto	Albitto (FR)	01/12/1964	Panchià	Via Costa n° 12
17	Pozza di Fassa	Pederiva	Mauro	Pozza di Fassa	19/09/1955	San Giovanni di F.	Strada sot Ciaria n°
18	Pozza di Fassa	Ferreri	Marco	Busto Arsizio	21/04/1970	San Giovanni di F.	Strada de Col da Ru
19	Predazzo	Brigadoi	Sergio	Predazzo	01/08/1961	Predazzo	Mazzini n° 50
20	Predazzo	Brigadoi	Marco	Cavalese	02/08/1990	Predazzo	Mazzini n° 50
21	Predazzo	Brigadoi	Sara	Cavalese	13/11/1991	Predazzo	Via Corso Dolomiti
22	Predazzo	Degregorio	Nadia	Genova	03/02/1991	Predazzo	Via Alpini n° 28/D
23	San Lugano	Varesco	Mauro	Bolzano	25/05/1975	Trodèna	Via Dolomiti n° 21/
24	Soraga	Pederiva	Antonella	Cavalese	25/05/1965	Soraga	Piazza Cioch n° 16
25	Sover	Vettori	Mirco	Trento	15/10/1957	Sover	Via dei Ferrari n° 4
26	Tesero	Deflorian	Gabriella	Tesero	14/09/1949	Tesero	Via Cavada n° 29
27	Tesero	Bertoluzza	Alice	Cavalese	12/04/1993	Ziano di Fiemme	Via Imana n° 6
28	Tesero	Zanon	Franco	Tesero	07/04/1957	Tesero	Loc. Piera n° 36
29	Trodèna	Montagna	Daniela	Bolzano	21/01/1970	Troden anel parco naturale BZ	Via Molini n° 22
30	Valfloriana	Baldassari	Katia	Cavalese	03/03/1982	Sover	Strada della Vernera
31	Varena	Gianmoena	Ugo	Varena	25/12/1954	Varena	Via Borgonuovo, n°
32	Vigo di Fassa	Bernard	Alberta	Vigo di Fassa	21/06/1958	Vigo di Fassa	Strada de Ciarnadoi
33	Vigo di Fassa	Deluca	Lucia	Rovereto	01/11/1968	Vigo di Fassa	Strada don Lodovic
34	Ziano di Fiemme	Giacomuzzi	Simonetta	Cavalese	01/11/1961	Ziano di Fiemme	Via Nazionale n° 66
35	Ziano di Fiemme	Vanzetta	Elisabetta	Trento	06/08/1979	Ziano di Fiemme	Via Verdi n° 20/D
36	SOVER	BARTEN	MARIO	SOVER	11/07/1956	SOVER	LOC. FALON
37	CARANO	DEGRECORI	ROBERTO	CAVALESE	28/03/1963	VILLE DI FIEMME	VIA CAVAZZA

Via	Codice fiscale	Delega	Firma presenza
al n° 7	RLRLNZ71P04C372E		
Pian de Jana n° 62	DTMNDR86C25C372R	//	
Ruf de Ruacia n° 42	FLCRMN86T66C372C		
Col da Faè n° 6	BRVBBR74R70A952J		
zalli n° 2	PIUSLV63T10A960C		
ico Tommasi n° 5/A	DLVMRA49H19B23C	DELEGATO 37	
ell'osta n° 3	NCULGU88P19C514F	//	
on Longo n° 2	GCMGNN52T12L147L	//	
iazzi n° 6	LRGCST75D11B639J	//	
zzal n° 20	MLNMTR86C60C372U	//	
o n° 32	SMNFBA71A26C372C		
ommaso n° 17	CLEDNI54D07L147Z	//	
Even n° 3/1	VDGLRI60S59F263B	//	
Peccè n° 25	GNZFBA67L02A372C	//	
ibaut n° 20	PLLGLG53P21F263A	/	
n° 12	QLA RRT 64T01 A244J		
Ciaria n° 4	PDRMRA55P19G950G		
Col da Ruf n° 39	FRRMRC70D21B300R	//	
° 50	BRGSRG61M01H018W	//	
° 50	BRGMRC90M02C372P	//	
Dolomiti n° 32	BRGSRA91S53C372V	//	
i n° 28/D	DGRNDA91B43D969V	/	
niti n° 21/5	VRSMRA79P21A952R	/	
och n° 16	PDRNNL65M65C372G	//	
errari n° 45	VTTMRC57R15L378V	BAUSSI DARIO	36
la n° 29	DFL GRL 49P54 L147E	//	
n° 6	BRT LCA 93D52 C372F	//	
n° 36	ZNNFNC57D07L147D	//	
ii n° 22	MNTDNL70A61A952E	//	
la Vernera n° 8	BLDKTA82C43C372W	ANTONIO GABRIELLA	26
nuovo, n° 29/C	GNMGUO54T25L678Y	//	
Ciarnadoi n° 13	BRNLRT58H47L893Y		
Lodovico Gross n° 8	DLCLCU68H61H612D	//	
nale n° 66	GMCSNT61S41C372P	/	
n° 20/D	VNZLBT79M46L378B	//	
AGENDI 32	BTDRA56L11871Y	//	
LUCA 4 ALMO	DGRRT63C8C372A	/	



Claro Antolupo

ASSENTE

Allegato B al N. 17419 Di Rep.

al N. 14841 di Racc. del 19.12.01

RELAZIONE GIURATA DI STIMA

Patrimonio minimo ex art. 22 comma 4 del D.Lgs. nr. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore)

* * * * *

“ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI DEL SANGUE E DEL PLASMA – VALLI DELL’AVISIO ODV”

con sede in Cavalese (TN)

Via Bronzetti nr.25 – CAP 38033

Codice Fiscale 91013300222

* * * * *

a cura del perito:

Larger Dott. Cristian

dottore commercialista

revisore contabile

Cavalese, 24 novembre 2022



SOMMARIO

1.	PREMESSA	pag.	3
2.	NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE	pag.	4
2.1)	INFORMAZIONI GENERALI SULLA SOCIETA' DA VALUTARE	pag.	4
2.2)	INFORMAZIONI SULLA SEDE OPERATIVA E STRUTTURA AZIENDALE	pag.	5
3.	SINTESI DEI DATI PATRIMONIALI DEGLI ULTIMI ESERCIZI	pag.	7
4.	DATA DI RIFERIMENTO	pag.	7
5.	DESCRIZIONE DELL'AZIENDA	pag.	7
6.	LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE UTILIZZATA	pag.	8
7.	LA VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO AZIENDALE	pag.	10
7.1)	ATTIVITA'	pag.	10
7.2)	PASSIVITA'	pag.	12
8.	CALCOLO DEL PATRIMONIO NETTO	pag.	13
9.	CONCLUSIONI	pag.	14

RELAZIONE DI STIMA

Oggetto: Relazione giurata di stima, finalizzata alla determinazione del presunto valore attuale del patrimonio e del rispetto delle prescrizioni del patrimonio minimo ai fini del rispetto dei requisiti di patrimonio minimo ex art. 22 comma 4 del Codice del Terzo Settore dell' "ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI DEL SANGUE E DEL PLASMA - VALLI DELL'AVISIO ODV", con sede in Cavalese (TN), Via Bronzetti nr. 25 - CAP 38033.

1. PREMESSA

Il Signor Clerio Bertoluzza nella sua qualità di Presidente dell' "ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI DEL SANGUE E DEL PLASMA - VALLI DELL'AVISIO ODV", con sede in Cavalese (TN), Via Bronzetti nr. 25 - CAP 38033, in data 07/11/2022 ha conferito al sottoscritto Dott. Cristian Larger, dottore commercialista in Cavalese, nato a Cantù (CO) il 11/04/1975 e residente in Cavalese (TN), Via A. Antoniazzi, n. 6, l'incarico di procedere alla valutazione del patrimonio della associazione in oggetto con la finalità di stabilire il valore attuale del patrimonio netto per il rispetto dei requisiti per il mantenimento della personalità giuridica ex art. 22 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

La richiesta di una perizia formale, con utilizzo cautelativo e conoscitivo è stata proposta con l'obiettivo primario di valutazione dell'intera associazione, con esclusione delle quantificazioni di premi di maggioranza o sconti di minoranza, al fine di determinare il valore di consistenza prudenziale.

Il sottoscritto, in adempimento dell'incarico conferitogli, dopo:

- aver effettuato un attento esame di tutta la documentazione contabile e amministrativa, il controllo della quale gli ha consentito di accertare preliminarmente i valori di conto connessi alle voci attive e passive che compongono il patrimonio della associazione;
- aver considerato le notizie e informazioni fornite dall'amministratore e dal direttivo della associazione;
- aver esperiti gli opportuni sopralluoghi e rilievi;



con la presente relazione peritale, asseverata con giuramento,

espone

i risultati della valutazione che segue, il cui riferimento temporale si intende fatto al 30/09/2022, permettendosi il sottofirmato perito, per comodità ed immediatezza di informazione del destinatario "ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI DEL SANGUE E DEL PLASMA - VALLI DELL'AVISIO ODV", di far precedere alla metodologia utilizzata, alle notizie di carattere generale e alla descrizione dei beni e valutazione della associazione, la sintesi conclusiva della perizia:

W = euro 269.908.-

=====

W = Patrimonio Netto

2. NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE

2.1) INFORMAZIONI GENERALI SULLA SOCIETA' DA VALUTARE

Formano oggetto della presente relazione peritale i beni materiali ed immateriali costituenti il patrimonio di funzionamento della "ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI DEL SANGUE E DEL PLASMA - VALLI DELL'AVISIO ODV", con sede in Cavalese (TN), Via Bronzetti nr. 25 - CAP 3803, iscritta all'Albo delle associazioni di volontariato della provincia di Trento al Nr. 114/a Sez. a) di data 24/02/2003 ed al registro delle Persone Giuridiche del Commissariato del Governo di Trento al nr. 100.

La situazione patrimoniale esibita dalla Associazione è alla data del 31/12/2021. A conferma dei dati espressi dalla stessa sono stati acquisiti:

- bilancio contabile al 31/12/2020 ed al 31/12/2021;
- situazione patrimoniale e rendiconto gestionale ex Decreto 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- situazione contabile al 30/06/2022;
- copia del registro dei cespiti aziendali;
- relazione di missione al 31/12/2021
- statuto al 29/11/2019

- Comunicazione del commissariato del Governo di approvazione delle modifiche e conferma della personalità giuridica del 15/06/2020
- Protocollo d'intesa per la gestione integrata delle unità di raccolta di sangue nelle sedi di Cavalese e Pozza di Fassa
- Convenzione con l'APSS per la raccolta del sangue rep. 4/2017 e relativa proroga del 13/01/201.

La relazione di missione ed il libro soci evidenziano come l'associazione è costituita da numero 20 associazioni territoriali del bacino del Presidio Ospedaliero di Cavalese.

Il primo Statuto dell'associazione risale al 2002, nel 2014 un nuovo Statuto ha sancito il riconoscimento della personalità giuridica all'associazione e il 29 novembre 2019 vi è stato l'adeguamento come previsto dalla normativa vigente relativa al "Codice del Terzo Settore".

L'associazione è quindi l'ente di coordinamento per l'attività donazionale e di promozione della stessa sull'area dell'Avisio e comprende le Associazioni che vanno da Sovera a Trodena fino all'Alta Valle di Fassa.

La sede legale dell'associazione è presso la società di servizi contabili STA Commercialisti SRL (unità locali di via Bronzetti nr. 25 in Cavalese (TN)), che ne segue gli aspetti amministrativo-contabili.

L'attività associativa svolta in locali di proprietà in Predazzo, mentre l'attività donazionale viene svolta presso le Unità di Raccolta del Sangue dell'APSS.

Le attività associative a Statuto sono:

- a) partecipare alla programmazione delle attività trasfusionali a livello nazionale, in conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l'associazione negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello nazionale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l'attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio nazionale;
- b) svolgere attività di indirizzo, coordinamento, consulenza, assistenza tecnica e controllo nei confronti delle proprie associate, con particolare riguardo alle problematiche giuridiche, amministrative e fiscali;
- c) svolgere attività di aggiornamento e formazione per i dirigenti associativi e coordinare le scuole



di formazione regionali, al fine di armonizzare gli interventi formativi su tutto il territorio nazionale

d) promuovere la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;

e) svolgere attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine;

f) promuovere studi e ricerche, con particolare riferimento alle problematiche e dinamiche sociali, allo sviluppo del settore non-profit, ai modelli organizzativi e gestionali in sanità, allo sviluppo scientifico, tecnologico ed organizzativo del settore trasfusionale ed al modello organizzativo e di sviluppo dell'associazione;

g) partecipare alla elaborazione delle politiche del Terzo settore, con particolare riferimento all'associazionismo ed al volontariato, rappresentando l'associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno degli organismi associativi di coordinamento;

h) promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione ed altre forme di raccolte fondi al fine di far conoscere e finanziare le attività dell'Associazione, nei limiti previsti dalla legge;

i) promuovere e organizzare campagne nazionali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, del plasma e degli emocomponenti, coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;

j) coordinare le politiche sanitarie che le sono istituzionalmente affidate attraverso l'emanazione di direttive e linee guida;

k) collaborare con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;

l) promuovere programmi di sviluppo della donazione volontaria, periodica e gratuita del sangue e del plasma a livello europeo ed internazionale anche attraverso la partecipazione alle attività della FIODS (Federazione Internazionale delle Organizzazioni di Donatori di Sangue);

m) sostenere l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza morale, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica;

n) promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati di carattere locale, nazionale ed internazionale;

o) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. SINTESI DEI DATI PATRIMONIALI DEGLI ULTIMI ESERCIZI

I dati sono espressi in unità di Euro.

STATO PATRIMONIALE

Attivo	31/12/2021	30/09/2022	Rettifiche	Valutazione
Fabbricati	104.703	104.703	- 2.845	101.858
Costruzioni leggere	-	-	-	-
Altri beni	633	633	- 633	-
Crediti vs. APSS	41.691	25.383	-	25.383
Crediti tributari	126	3	-	3
Fornitori c/anticipi	12	12	- 12	-
Disponibilità liquide	153.555	155.067	-	155.067
				282.311
Passivo	31/12/2021	30/09/2022	Rettifiche	Valutazione
Debiti verso fornitori	1.857	8.133	912	9.045
Erario c/ritenute pas	3.981	3.358	-	3.358
				12.403

4. DATA DI RIFERIMENTO

La presente perizia è riferita alla data del 30/09/2022 essendo stato aggiornato a tale epoca l'inventario dei beni aziendali e delle passività che la associazione detiene.

5. DESCRIZIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE

Il complesso aziendale a disposizione della associazione il cui patrimonio è oggetto di valutazione risulta costituito da:

- dell'unità immobiliare sita in Predazzo, alla via Venezia, sn, CC 290 P. ed. 2392 sub. 8 Foglio 35 PM 6, attuale categ. C/2 classe I, rendita 313,59
- attrezzature e macchinari che formano la dotazione dell'ufficio.
- mobili ed arredi che completano la dotazione dell'ufficio.



L'immobile adibito ad ufficio e sala riunioni e costituisce il bene strumentale utilizzato dalla associazione per l'esercizio della sua attività.

I garages ed il terreno sono stati acquisiti in tempi successivi ed in altra veste societaria per l'esecuzione di operazioni extra caratteristiche e sono classificati come beni patrimonio.

Tutte le proprietà immobiliari risultano gravate da ipoteca a favore della Val di Fiemme Cassa Rurale.

6. LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE UTILIZZATA

In tema di valutazione d'azienda la dottrina ha elaborato diversi metodi applicabili quali:

- metodi patrimoniali
- metodi reddituali
- metodi misti
- metodi finanziari

I metodi patrimoniali si basano sul principio di valutazione analitica dei singoli elementi dell'attivo e del passivo componenti il capitale. Tali metodi comportano la revisione contabile degli elementi attivi e passivi, la riespressione in termini di valori correnti degli elementi attivi non monetari, determinando così una serie di plusvalenze o minusvalenze, e l'attualizzazione del valore dei crediti e debiti differiti.

I metodi reddituali si basano sulla considerazione che il valore attribuibile ad una azienda non possa essere altro che il valore attuale dei redditi prospettici. Tale funzione presenta differenti strutture a seconda che i redditi si presumano di durata indefinita o di durata limitata nel tempo.

I metodi misti permettono di considerare contemporaneamente gli aspetti reddituali e patrimoniali.

I metodi finanziari si basano sul principio che il valore attribuito ad una azienda sia determinato dai flussi di cassa prodotti dalla gestione nel periodo di previsione, tenuto conto dei valori terminali, delle attività e degli indebitamenti.

L'utilizzo di un metodo rispetto ad un altro è determinato dalle finalità e dalle aspettative dei soggetti che intendono acquisire o vendere le quote societarie.

Nel caso un acquirente intenda effettuare solo un investimento utilizzerà un metodo finanziario per comparare la resa del denaro impiegato. Nel caso l'acquirente voglia

verificare i flussi di reddito che possono derivare dal prendere parte attiva nella compagine sociale, utilizzerà preferibilmente un metodo reddituale.

Alle considerazioni sopra esposte bisogna aggiungere il fatto che si è di fronte ad una associazione fra professionisti dove l'attività professionale è il cardine dell'operatività ed il complesso aziendale di supporto assume una valenza ridotta rispetto ad una associazione diciamo "normale" dove esiste l'interscambiabilità dei soci e non è prevalente l'affidamento di un incarico che riveste natura personale. Questo incide nella trasmissibilità dei valori e quindi nella valutazione dell'avviamento che è strettamente connesso alla persona e non più sfruttabile nel momento in cui la stessa viene meno per qualsiasi causa.

Nel caso specifico dove l'intendimento è quello di determinare che la consistenza del patrimonio netto rispetti il requisito minimo di legge, si ritiene preferibile utilizzare un metodo patrimoniale, senza determinazione dell'avviamento.

Il criterio di stima adottato è dunque quello patrimoniale analitico.

La valutazione dei beni aziendali, tuttavia non può prescindere dalla considerazione globale di tutto il complesso dell'azienda, come sopra specificato, inteso come strumento unitario e inscindibile predisposto ed organizzato ai fini della produzione del reddito.

Pertanto, alla luce di questo principio, i valori attribuiti ai singoli elementi patrimoniali devono intendersi tra di loro coordinati e complementari, con la conseguenza che tali valori non possono sempre collimare con generici valori medi di mercato riferiti a beni negoziati separatamente e quindi in una diversa condizione di impiego e di destinazione.

Lo scrivente considerati attentamente i principi espressi dalle norme del Codice Civile, oltre ai principi ispirati a criteri di prudenza e di tutela dei terzi, ha ritenuto opportuno procedere ad una particolareggiata indagine valutativa in merito ai singoli beni o gruppi di beni.

I beni immobili sono stati oggetto di visura presso l'Ufficio Tavolare/Ufficio Catastale della Regione Trentino-Alto Adige in Cavalese.

I dati contabili alla data del 31/12/2021 sono stati acquisiti dalla contabilità della associazione, tenuta in forma ordinaria con sistemi informatici, presso la S.T.A.Commercialisti SRL con sede in Cavalese (TN) Piazza Scopoli nr. 9.

I dati utilizzati per ricondurre i valori della situazione contabile ad un valore corrente delle poste attive e passive derivano dall'analisi critica effettuata dal sottoscritto sui bilanci

e da stime e valutazioni fornite dall'azienda.

La riespressione del patrimonio a valori correnti è determinata sulla base:

- della verifica della congruità dei dati contabili
- dell'accertamento di plusvalenze (minusvalenze).

Per la valutazione dell'inventario, lo scrivente ha confrontato le scritture contabili con i valori correnti di mercato dei singoli cespiti; l'accertamento del valore, quindi, è stato controllato con riguardo allo stato materiale di conservazione e alla loro utilità economica residua verificandone la funzionalità ed il grado di efficienza. I valori che si tendono ad evidenziare sono il costo di ricostruzione o di sostituzione al netto del deperimento e dell'obsolescenza.

Per quanto riguarda i **cespiti**, dopo averli rilevati singolarmente si è provveduto a dare un valore di funzionamento che fosse in linea con il valore di mercato tenendo conto della vetustà degli stessi.

Per la stima degli **immobili** ci si è avvalsi delle esperienze maturate in materia e delle valutazioni di professionisti di fiducia operanti in zona, facendo espresso riferimento alle perizie sull'immobile effettuate da periti edili industriali della zona e dalle perizie effettuate dalla banca finanziatrice.

I **crediti**, sia di natura commerciale che non, essendo di modico importo, vengono stimati al valore nominale.

I **debiti** vengono valutati al loro valore nominale.

L'esame e la valutazione in base ai criteri sopraenunciati degli elementi patrimoniali della associazione in questione, hanno portato alla determinazione dei valori che qui di seguito vengono analiticamente indicati.

7. LA VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO AZIENDALE

7.1) ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Non sono presenti immobilizzazioni immateriali.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

I beni immobili sono stati oggetto di visura presso l'Ufficio Tavolare/Catastale di Trento, pertanto vengono riportati e descritti nella presente perizia con i diritti e gli aggravii iscritti al Tavolare.

FABBRICATO

La associazione risulta proprietaria degli immobili siti nel comune di Predazzo:

- dell'unità immobiliare sita in Predazzo, alla via Venezia, sn, CC 290 P.ed. 2392 sub. 8 Foglio 35 PM 6, attuale categ. C/2 classe I, rendita 313,59

La valutazione della parte immobiliare, intendendo con essa, l'immobile comprensivo dell'impiantistica generica (impianto elettrico, impianto idraulico, impianto di riscaldamento e trattamento dell'aria, impianto igienico-sanitario) è stata fornita perizia di valutazione del geom. Antonio Santuari.

Il valore contabile, ritenuto adeguato al valore di mercato, viene rettificato per la quota di ammortamento dei 9 mesi.

ALTRI BENI

Trattasi degli arredi ed attrezzature presenti nell'unità immobiliare di Predazzo, acquisiti negli anni soprattutto tramite donazioni, ma con valore corrente prudentemente ritenuto nullo.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie.



CREDITI E DISPONIBILITA'

I crediti sono rappresentati dai crediti commerciali ed altri crediti verso erario.

I crediti verso clienti sono le note di addebito emesse verso APSS alla data del 30.09.2022 a titolo di rimborso spese delle sacche raccolte fino a fine giugno 2022, come previsto dalle convenzioni attive. Prudentemente non si è ritenuto opportuno inserire un credito per le raccolte dei mesi di luglio-agosto e settembre 2022, su cui non è stata ancora emessa nota di addebito.

Le disponibilità liquide rappresentano i saldi di conto corrente vantati dall'associazione al 30.09.22

- c/c 152760 euro 134.083
- c/c 154423 euro 20.515

7.2) PASSIVITA'

DEBITI

Il perito ha verificato le scritture contabili alla data di riferimento della perizia, confrontandole con la documentazione contabile quali estratti conti bancari e riepilogo di schede di mastro; si confermano i dati contabili.

DEBITI VERSO FORNITORI

Trattasi dei debiti per compensi verso professionisti che operano per l'associazione presso le unità di raccolta in base ai protocolli sottoscritti con APSS.

Due degli infermieri non avevano ancora quantificato il compenso dell'attività di settembre che è stata inserita a titolo di rettifica.

Erario c/ritenute passive

Trattasi dei debiti per ritenute d'acconto per i compensi fatturati dai professionisti al

30.09.22 e non ancora pagate.

8. CALCOLO DEL PATRIMONIO NETTO

Il capitale netto rettificato della Associazione alla data del 30/09/2022 risulta determinato in euro 269.908,- come risulta dalle note sopra esposte:

PROSPETTO SINTETICO

Attivo rettificato al 30/09/2022:	282.311 euro
Passivo rettificato al 30/09/2022:	12.403 euro
Patrimonio netto:	269.908 euro

9. CONCLUSIONI

Lo scrivente ha proceduto alla valutazione dei beni alla data del 30/09/2022, dopo aver eseguito i sopralluoghi, compiuti i rilievi, assunte le informazioni opportune e dopo aver provveduto, unitamente agli organi amministrativi ed al servizio contabile della associazione, alla compilazione della situazione patrimoniale aggiornata al 30/09/2022.

Il relatore ha quindi ritenuto suo dovere indirizzare le indagini al fine di accertare se i valori portati nella situazione patrimoniale siano o meno eccessivi in relazione al valore venale in comune commercio delle singole attività sociali, considerando raggiunti gli scopi ogni qual volta ha ravvisato l'adozione di criteri prudenziali di valutazione.

Il sottoscritto, alla luce di quanto sopra e dopo aver analizzato e stimato ogni singola posta del patrimonio,

dichiara che:

- Che il valore del patrimonio, espresso alla data del 30.09.2022, dell' ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI DEL SANGUE E DEL PLASMA - VALLI DELL'AVISIO ODV.", codice fiscale nr. 91013300222



cons sede legale in Cavalese (TN) Via Bronzetti nr. 25, è pari ad euro 269.908 (duecentosessantannovemilanovecentootto virgola 00) ed

Attesta

- Pertanto, che il valore non è inferiore al minimo richiesto dall'art. 22 comma nr. 4 del D.Lgs nr. 117 del 3 luglio 2017 di euro 10.000 - (diecimila virgola 00).)) *

Con quanto sopra, esposto, il sottoscritto ritiene di avere assolto l'incarico affidatogli in ottemperanza alle disposizioni di Legge ed ai principi della tecnica professionale.

Cavalese, li 24 novembre 2022

Il Perito
dott. Cristian Larger

* 10.000 (diecimila virgola 00)
C. Larger





Alessandro Franco

Repertorio n. 17418

ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

REPUBBLICA ITALIANA

DATA

- diciannove dicembre duemilaventidue -

-- 19/12/2022 --

LUOGO - in Predazzo (TN), alla Via G. Marconi, presso una sala dell'"ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI DEL SANGUE E DEL PLASMA - VALLI DELL'AVISIO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", perchè richiesto.

NOTAIO ROGANTE

Io sottoscritto **Alessandro FRANCO** di Alfonsino, Notaio in San Giovanni di Fassa-San Jan (TN), con studio ivi in frazione Vigo, alla Strada Neva n. 18, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trento e Rovereto, ricevo questo atto al quale è presente:

- il **Dott. Cristian LARGER**, nato a Cantù (CO) l'11 aprile 1975, residente in Cavalese (TN), alla Via Abele Antoniazzi n. 6, codice fiscale: LRG CST 75D11 B639J, dottore commercialista in Cavalese (TN), con studio ivi alla Piazza Scopoli n. 9, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento al n. 577 - A e al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia.

IDENTITA' - Della identità personale del comparente io Notaio sono certo.

Il comparente mi ha presentato la relazione peritale che precede, chiedendomi di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta, ammonisco ai sensi di legge il Comparente il quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula: "Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità".

VERBALE

scritto parte a mano da me notaio e parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia su una pagina sin qui di un foglio, di cui ho dato lettura al comparente che lo ha approvato e con me notaio lo sottoscrive essendo le ore 11, 21/12/2022

2 p. H1.

Cristian Larger

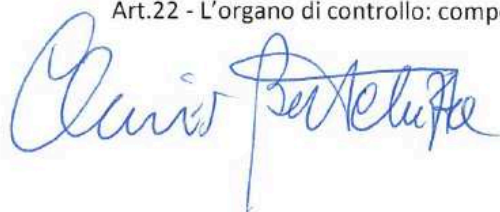
Alessandro Franco



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI DEL SANGUE E DEL PLASMA –
VALLI DELL'AVISIO ODV"

Sommario

Titolo I	3
Costituzione e scopi	3
Art.1 - Denominazione-sede-durata	3
Art.2 - Scopi.....	3
Art.3 - Attività	4
Titolo II	5
Norme sul rapporto associativo	5
Art.4 - Norme sull'ordinamento interno.....	5
Art.5 - Associati.....	6
Art.6 - Procedura di ammissione	6
Art.7 - Diritti e doveri degli associati	6
Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo.....	7
Titolo III	7
Norme sul volontariato	7
Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato.....	8
Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite	8
Titolo IV	8
Organi sociali	8
Art.11 - Organi dell'Associazione	8
Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento.....	9
Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum	9
Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum	10
Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto	10
Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica.....	11
Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto	11
Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo	11
Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica	12
Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo	13
Art.21 - Il Comitato Esecutivo	13
Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento.....	14



Art.23 - Competenze dell'organo di controllo	14
Art.24 - L'organo di revisione.....	15
Art.25 - Responsabilità degli organi sociali.....	15
Titolo V.....	16
I libri sociali.....	16
Art.26 - Libri sociali e registri	16
Titolo VI.....	16
Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio.....	16
Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro.....	16
Art.28 - Risorse economiche.....	16
Art.29 - Bilancio di esercizio.....	17
Titolo VII.....	17
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.....	17
Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	17
Titolo VIII.....	17
Disposizioni transitorie e finali.....	17
Art.31 - Disposizioni transitorie	17
Art.32 - Norme di rinvio.....	18



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI DEL SANGUE E DEL PLASMA –
VALLI DELL'AVISIO ODV"

Titolo I
Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione riconosciuta denominata "Associazione Donatori Volontari del Sangue e del Plasma – Valli dell'Avisio" Organizzazione di Volontariato, in sigla "A.D.V.S.P. - Valli dell'Avisio ODV", di seguito indicata anche come "Associazione" è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cavalese. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Cavalese non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento e Bolzano, ed intende operare anche in ambito nazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie in Italia.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, delle seguenti attività di interesse generale:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del



volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;

- f) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

3. L'Associazione esercita le attività di interesse generale esposte al comma precedente, per perseguire le seguenti finalità:

- a) promuovere la donazione di sangue – intero o di una sua frazione – volontaria, periodica, non remunerata, anonima e consapevole intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute;
- b) sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale, dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue e dei plasmaderivati;
- c) tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
- d) promuovere l'informazione, l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- e) promuovere un'adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio nazionale.

Art.3 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) partecipare alla programmazione delle attività trasfusionali a livello nazionale, in conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l'associazione negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello nazionale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l'attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio nazionale;
- b) svolgere attività di indirizzo, coordinamento, consulenza, assistenza tecnica e controllo nei confronti delle proprie associate, con particolare riguardo alle problematiche giuridiche, amministrative e fiscali;
- c) svolgere attività di aggiornamento e formazione per i dirigenti associativi e coordinare le scuole di formazione regionali, al fine di armonizzare gli interventi formativi su tutto il territorio nazionale
- d) promuovere la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
- e) svolgere attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine;
- f) promuovere studi e ricerche, con particolare riferimento alle problematiche e dinamiche sociali, allo sviluppo del settore non-profit, ai modelli organizzativi e gestionali in sanità, allo

sviluppo scientifico, tecnologico ed organizzativo del settore trasfusionale ed al modello organizzativo e di sviluppo dell'associazione;

- g) partecipare alla elaborazione delle politiche del Terzo settore, con particolare riferimento all'associazionismo ed al volontariato, rappresentando l'associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno degli organismi associativi di coordinamento;
- h) promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione ed altre forme di raccolte fondi al fine di far conoscere e finanziare le attività dell'Associazione, nei limiti previsti dalla legge;
- i) promuovere e organizzare campagne nazionali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, del plasma e degli emocomponenti, coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;
- j) coordinare le politiche sanitarie che le sono istituzionalmente affidate attraverso l'emanazione di direttive e linee guida;
- k) collaborare con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
- l) promuovere programmi di sviluppo della donazione volontaria, periodica e gratuita del sangue e del plasma a livello europeo ed internazionale anche attraverso la partecipazione alle attività della FIODS (Federazione Internazionale delle Organizzazioni di Donatori di Sangue);
- m) sostenere l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza morale, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica;
- n) promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati di carattere locale, nazionale ed internazionale;
- o) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

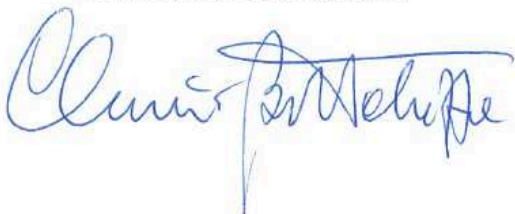
Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.



Art.5 - Associati

1. Possono essere ammessi come associati, gli enti giuridici che, aderendo alle finalità istituzionali dell'Associazione, intendano collaborare al loro raggiungimento ovvero enti associativi di persone fisiche che intendano donare periodicamente il proprio sangue ed emocomponenti, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Possono essere ammessi come associati le Organizzazioni di Volontariato, ma anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
3. Gli enti giuridici partecipano all'Assemblea attraverso i propri delegati, nominati sulla base di quanto disposto dal Regolamento delle votazioni ed elezione all'assemblea generale.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, i candidati soci, presentano domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (giorni) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

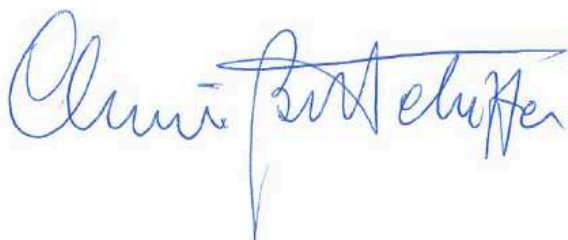
1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea, secondo le modalità previste dall'articolo 5, con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
 - d) esaminare i libri sociali ed i documenti contabili. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) svolgere le attività preventivamente concordate
 - d) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio sociale in corso, purché sia presentato almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dello stesso;
 - b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.
2. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato e alla sua base associativa entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Organo di Controllo, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Organo di Controllo dovrà riunirsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Organo di Controllo, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
3. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
4. La perdita della qualifica di socio per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta l'assoluto divieto di utilizzare la denominazione A.D.V.S.P e l'obbligo di destinare il patrimonio secondo la normativa vigente; in ogni caso, l'efficacia della perdita della qualifica decorre dall'effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell'associazione locale.

Titolo III Norme sul volontariato



Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV

Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Comitato Esecutivo;
 - d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo e dell'organo di revisione che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutti gli associati.

2. L'Assemblea è composta dai delegati dei soci nominati secondo le modalità definite dal Regolamento delle votazioni e delle assemblee. Ciascun delegato pesa sia ai fini del quorum costitutivo, sia deliberativo.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri dell'Organo di Controllo, qualora nominato;
- c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati e ai propri delegati tramite email o altri sistemi telematici almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Segretario.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo, accompagnata dalla relazione dell'Organo di Controllo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;



- d) nominare comitati con funzioni speciali sotto il suo diretto controllo;
 - e) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - g) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato partecipa all'Assemblea attraverso un numero di delegati proporzionale al numero dei suoi associati, secondo quanto disposto dal Regolamento delle votazioni e dell'Assemblea generale, sino ad un massimo di 5 (cinque) delegati. Ad ogni delegato è attribuito un voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

4. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra i soci iscritti nel libro soci degli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 12 (dodici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

4. Alla riunione di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo si procede alla nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere dell'Associazione.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 6 (sei) prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.



- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) deliberare su tutti gli argomenti che verranno sottoposti dal Presidente e dal Comitato Esecutivo;
 - n) nominare il Direttore Sanitario dell'Associazione;
 - o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali, cura i rapporti con gli enti, sia pubblici che privati, coordina il personale e svolge le mansioni a questo delegato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
4. Il Tesoriere ha il compito della tenuta contabile e amministrativa dell'Associazione ovvero tenere i rapporti con il soggetto incaricato esterno. Predispone i vari documenti contabile ed economici da sottoporre all'esame del consiglio direttivo. Può per delega del consiglio direttivo, avere la firma sui conti correnti bancari o postali aperti a nome dell'Associazione.

Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- f) accedere ai conti correnti e postali dell'Associazione.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statuari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.
- e) assenza non giustificata per almeno 5 sedute anche non consecutive all'interno dell'anno.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di esaurimento delle liste, ulteriori nomine sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

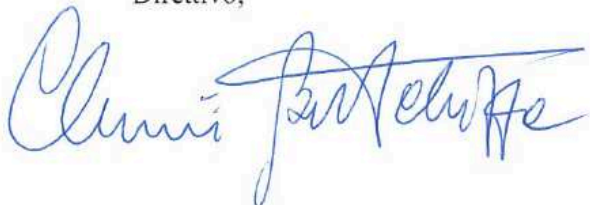
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 – Il Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è l'organo operativo dell'Associazione ed è composto dal Presidente, dal vicepresidente, dal segretario e dal Tesoriere.

2. Il comitato Esecutivo delibera, riferendo al Consiglio Direttivo, sui seguenti argomenti:

- a) la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle ADVSP associate;
- b) la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo del volontariato del sangue;
- c) l'acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
- d) l'acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Direttivo;




- e) la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e la risoluzione dei rapporti medesimi;
 - f) la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
 - g) il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Direttivo;
3. Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio Direttivo, del quale esegue le delibere; attende all'ordinaria amministrazione; assume, in luogo del Consiglio Direttivo, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.
4. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dal Tesoriere.
5. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai componenti almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
6. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
7. Il Comitato Esecutivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
8. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; le riunioni sono legalmente costituite quando sono presenti tutti i suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale la volontà del Presidente.
9. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) redigere apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo;
 - e) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - f) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - g) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
 - h) dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione; Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione risponde l'Associazione con il proprio patrimonio.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.



Titolo V

I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
 - d) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione, qualora questi siano stati nominati;
 - e) il Libro delle adunanze e delle delibere degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti Libri associativi in qualsiasi momento previo accordo con la Segretaria.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
 - b) dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 28;
 - c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art.29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, c.190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, fino all'istituzione del Registro Unico del Terzo settore (RUNTS). A partire dall'operatività del Registro Unico del Terzo settore (RUNTS), e dall'iscrizione dell'Associazione nello stesso, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art.31 - Disposizioni transitorie

1. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.



Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.